dovrebbe venire inserita nelle apposite normative che disciplinano l'olio di oliva.

2.4. *Articolo 1, paragrafo 4, lettera b)*

2.4.1. Esso è accettabile, fatto salvo eventualmente un punto: il diclorometano è utilizzato per estrarre determinate essenze da parecchie piante, fra cui in particolare la cannella cinese, la cannella di Ceylon, la vaniglia verde e le fave di Tongo. La produzione annua di tali essenze è estremamente limitata ed i residui di diclorometano nei prodotti alimentari sarebbero inferiori a 1:10 000 rispetto a quelli derivanti dal tè e dal caffè decaffeinato. Previo accordo dello SCF, potrebbe quindi esserne autorizzato l'impiego se venisse utilizzato al di sotto dell'attuale soglia limite di rilevazione di 50 mg/kg nel prodotto finito al consumo.

2.5. *Articolo 1, paragrafo 4, lettera c)*

2.5.1. Nella III parte, fra i solventi soppressi, figura il cicloesano, poiché lo SCF non ha avuto a disposizione in tempo i test per controllare la sicurezza del suo impiego. Il Comitato si rammarica che l'industria non abbia tenuto conto a tempo debito delle disposizioni dello SCF.

2.5.2. Tale solvente viene usato in particolare per preparare un numero estremamente ridotto di aromi. Il Comitato è stato informato che l'industria ha concordato un protocollo di esame con lo SCF e durante il 1992 quest'ultimo eseguirà prove di valutazione. Nel 1992 il permesso di impiegare tale solvente dovrebbe quindi continuare a sussistere e potrà proseguire soltanto se i risultati dei test saranno ritenuti accettabili dallo SCF.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1992.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Michael GEUENICH

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari [1]

(92/C 223/08)

Il Consiglio, in data 2 marzo 1992, ha deciso, conformemente all'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Gardner, in data 5 maggio 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 26 maggio 1992, nel corso della 297ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. I contaminanti dei prodotti alimentari sono impurità presenti in genere nell'ambiente che penetrano negli alimenti senza esservi intenzionalmente aggiunte. Tra di essi si annoverano sostanze diverse come i metalli pesanti (piombo, rame, ecc.) naturalmente presenti nel terreno, la radioattività emanata dai minerali del sottosuolo, le micotossine, gli idrocarburi policiclici aromatici (originati dal fumo), ecc.

1.2. La natura di questi contaminanti, presenti da sempre nelle derrate alimentari, sta adesso cambiando. Nel caso dell'acqua, ad esempio, la contaminazione che prima era provocata dal piombo delle tubature viene adesso originata dai nitrati. Inoltre, in questi ultimi anni, i progressi compiuti nelle tecniche di analisi hanno mostrato la presenza di contaminanti a livelli in cui spesso prima non si riusciva ad individuarli. Occorre prevedere una normativa in materia solo nella misura in cui i contaminanti sono presenti a livelli tossicologici significativi. Gli Stati membri trattano questa problematica in modo diverso, fondandosi spesso su considerazioni storiche nazionali. Nella prospettiva del grande mercato senza frontiere, il Comitato concorda quindi sulla necessità di procedere ad un'armonizzazione in materia.

[1] GU n. C 57 del 4. 3. 1992, pag. 11.

2. Osservazioni di carattere generale

La proposta riguarda i contaminanti presenti a livelli che possono essere inaccettabili sul piano tossicologico e mira a regolamentarli mediante disposizioni da adottare previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana. Tale procedura segue una base pragmatica e trasparente per tutti gli Stati membri; il Comitato approva quindi la proposta fatte salve alcune osservazioni particolari.

3. Osservazioni particolari

3.1. *Articolo 3, terzo comma*

Tale disposizione presuppone l'esistenza di un metodo di analisi di riferimento. In molti casi non esiste un metodo unico bensì diversi metodi equivalenti a seconda, in una certa misura, delle risorse e del livello degli impianti nazionali. Sarebbe quindi necessario modificare il secondo ed il terzo trattino come segue:

« — i valori massimi rilevabili con i metodi generalmente disponibili,

— il metodo o i metodi di campionamento e di analisi che possono essere applicati. »

3.1.1. Al fine di garantire l'uniformità occorre prevedere un elenco dei metodi accettabili. Tale elenco andrebbe elaborato in conformità della procedura di cui all'articolo 8, facendo ricorso, nella misura del possibile, a metodi già sperimentati quali AOAC, ISO, ecc.

3.2. *Articolo 6, secondo comma*

Per assicurare la trasparenza ed evitare eventuali ostacoli secondari agli scambi intracomunitari, sarebbe opportuno aggiungere alla fine del secondo comma quanto segue:

« dopo aver adottato, laddove necessario, disposizioni in conformità dell'articolo 5. »

3.3. *Articolo 8*

L'articolo fa riferimento ad un comitato consultivo che all'occorrenza elabora disposizioni specifiche. Tale comitato dovrebbe essere sostituito da un comitato di regolamentazione.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1992.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale

Michael GEUENICH